

Articolo 3, paragrafo 1 – Organi mittenti

Organi giurisdizionali.

Articolo 3, paragrafo 2 – Organi riceventi

Tribunali distrettuali (*okresní soudy*) [a Praga: tribunali circondariali (*obvodní soudy*), a Brno: tribunale municipale (*Městský soud*)].

Articolo 3, paragrafo 4, lettera c) – Mezzi per la ricezione degli atti

Mezzi di ricezione disponibili:

titolare di licenza postale,

fax,

e-mail.

Articolo 3, paragrafo, lettera d) – Lingue che possono essere usate per la compilazione del modulo standard che figura nell'allegato I.

Il formulario può essere compilato in ceco, slovacco o inglese.

Articolo 4 - Autorità centrale

Ministerstvo spravedlnosti (ministero della Giustizia)

mezinárodní odbor civilní (dipartimento internazionale - civile)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefono: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

Indirizzo di posta elettronica: posta@msp.justice.cz

Articolo 7 – Assistenza nel reperimento di recapiti**Articolo 7, paragrafo 1, lettera a)**

Il tribunale distrettuale (a Praga: tribunale circondariale, a Brno: tribunale municipale) competente relativamente all'ultimo domicilio conosciuto del destinatario dell'atto da notificare, se tale informazione è disponibile, o competente relativamente al luogo ove si trova detto destinatario, secondo le informazioni disponibili.

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c)

Se la domanda prevede l'indirizzo del destinatario ove non ha esito la notifica, l'organo giurisdizionale consulta quindi il sistema informatico in questione al fine di determinare l'indirizzo di residenza permanente (per una persona fisica), l'indirizzo dell'attività professionale (per una persona che esercita un'attività imprenditoriale) o l'indirizzo della sede legale dell'unità organizzativa iscritta nel corrispondente registro (per una persona giuridica).

L'organo giurisdizionale accerta inoltre se il destinatario disponga di un recapito di dati elettronici rubricato nella Repubblica ceca; in tal caso l'organo giurisdizionale notifica gli atti presso tale recapito attraverso la rete pubblica di dati. Solo le persone giuridiche e, dal 1° gennaio 2023, le persone fisiche che esercitano un'attività imprenditoriale hanno l'obbligo di creare un recapito di dati elettronici. Per le persone fisiche che non esercitano un'attività imprenditoriale, tale azione è facoltativa.

Articolo 8 - Trasmissione degli atti

Oltre al ceco, la repubblica ceca accetta i formulari tipo compilati in slovacco o in inglese.

Articolo 12 - Rifiuto di ricevere un atto

Non pertinente.

Articolo 13 - Data della notificazione o della comunicazione

La Repubblica ceca non stabilisce alcun termine di questo tipo per la notifica degli atti.

Articolo 14 - Certificato e copia dell'atto notificato o comunicato

Oltre al ceco, la repubblica ceca accetta gli attestati compilati in slovacco o in inglese.

Articolo 15 - Spese di notificazione o di comunicazione

Nella Repubblica ceca la notifica non è effettuata dietro corrispettivo.

Articolo 17 – Notificazione o comunicazione tramite agenti diplomatici o consolari

La Repubblica ceca dichiara di non essere contraria a tale notifica sul suo territorio.

Articolo 19 – Notificazione o comunicazione per via elettronica

La ricevuta di ritorno di un atto trasmesso per mezzo elettronico deve essere corredata da una firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato di firma elettronica o da una firma elettronica qualificata.

Articolo 20 – Notificazione o comunicazione diretta

La Repubblica ceca dichiara che il diritto ceco non permette tale tipo di notifica o comunicazione sul suo territorio.

Articolo 22 - Mancata comparizione del convenuto

Articolo 22, paragrafo 2

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, i giudici della Repubblica ceca possono emettere una sentenza anche se non esiste una relata di notifica o una ricevuta, purché siano soddisfatti tutti i requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 2.

Articolo 22, paragrafo 4

La Repubblica ceca non stabilisce alcun termine di questo tipo.

Articolo 29 – Rapporto con accordi o intese tra Stati membri

Non pertinente.

Articolo 33, paragrafo 2 – Notifica relativa all'uso precoce del sistema informatico decentrato

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 03/06/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.